

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sili Scavalli Antonio, Rossi Eros, Mammarella Antonio, Messineo Daniela, Soldo Pietro, Zampetti Giampietro, Ciofalo Andrea, Orlando Maria Patrizia, Rocco Monica, Turchetta Rosaria, Cavina Gabriella, Santoro Alberto, Altissimi Giancarlo, Carlesimo Sandra Cinzia, Greco Antonio, De Vincentis Marco, Consorti Fabrizio, Moroni Carlo, Fusconi Massimo, Basile Maria Luisa, Strom Roberto, Porowska Barbara, Bruzzone Paolo, Arcieri Stefano, Ruoppolo Giovanni, Toscano Michele, Lampariello Paolo, Simonetta Masieri, Cesare Greco, rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaola Meledandri, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana, 18;

***contro***

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, 50;

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Fabrizio Vestroni, Guido Valesini, Vincenzo Nesi, Alfredo Antonaci, Giorgio Piras, Giuseppe Alessio Messano, Ivano Simeoni;

***per l'annullamento***

A) con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto n. 3689 del 29 ottobre 2012 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ateneo "La Sapienza", con l'introduzione di una serie di modifiche in ordine all'organizzazione, agli organi di governo dell'ateneo e all'elettorato attivo (art. 32, comma 2; art. 12, commi 1 e 3 lett. c; art. 19, commi 2 e 3; art. 33, comma 8);

- di tutti gli atti connessi compresi, per quanto occorrer possa, il decreto rettorale n. 3582 del 26 ottobre 2011, la nota del 26 ottobre 2011, la nota del 24 febbraio 2012 n. 1020; la delibera del senato accademico del 16 ottobre 2012; la nota del 19 ottobre 2012 n. 62551; la nota n. 6744 del 24 ottobre 2012;

B) con i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 6 aprile 2013:

- del regolamento per le elezioni con il voto elettronico del 29 gennaio 2013;
- delle deliberazioni del senato accademico del 29 gennaio 2013;
- della deliberazione del 12 febbraio 2013 del Consiglio di amministrazione;
- delle delibere nn. 33, 34, 35 del 26 febbraio 2013 del Senato accademico;
- dell'avviso elettorale del 6 marzo 2013;
- di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l'avv. Meledandri per i ricorrenti, l'avv. A. Napolitano, in sostituzione dell'avv. L. Napolitano, per l'Università resistente e l'avv. dello Stato Biagini Orsola per il Ministero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO**

I ricorrenti (professori ordinari ed associati dell'Università "La Sapienza"), con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno impugnato il decreto n. 3689 del 29 ottobre 2012 con cui è stato approvato il nuovo Statuto dell'Università, recante una serie di modifiche in ordine all'organizzazione dell'Ateneo, agli organi di governo e all'elettorato attivo, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:

*1) violazione dell'art. 48 Cost.; dell'art. 4 del D.l. n. 8 del 2002; dell'art. 16, comma 4 lett. d) e dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989; artt. 1 e 2 del D.lgt n. 264 del 1944; dell'art. 6 della legge n. 311 del 1958; dell'art. 22 del DPR n. 322 del 1980; dell'art. 1, comma 3, e 19 della legge n. 230 del 2005; eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento.*

L'art. 32, comma 2, del nuovo Statuto limita il diritto di elettorato attivo a coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell'attività di ricerca o che abbiano ricevuto un giudizio negativo nello svolgimento dell'attività didattica.

Tale previsione è in chiaro contrasto con la normativa che regola il diritto all'elettorato nonché con lo *status* di professore universitario. Ed invero, l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 8 del 2002, nel disporre che gli statuti disciplinano l'elettorato attivo nell'ambito degli atenei, non prevede tuttavia che ciò possa arrivare fino al punto di limitare l'esercizio di tale diritto in quanto ciò si porrebbe in contrasto con lo *status* di professore universitario (l'art. 16, comma 4, lett. d della legge n. 168 del 1999 prevede infatti che lo statuto osservi le norme sullo stato giuridico dei docenti).

Gli statuti universitari, invero, non possono modificare lo *status* giuridico dei docenti, che è regolato per evidenti ragioni dalla normativa primaria;

*2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2, 6 e 9, della legge n. 240 del 2010; eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento.*

L'art. 12 del nuovo statuto recante la nuova struttura organizzativa dell'Università (distinta in macro-aree, facoltà e dipartimenti) si pone in contrasto con l'art. 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010 che, nel dettare i criteri per la ri-organizzazione delle Università, fissa come parametro prioritario la semplificazione delle articolazioni interne attraverso l'attribuzione ai dipartimenti delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche nonché di quelle rivolte all'esterno.

Con il nuovo statuto, sono stati invece previste, oltre alle facoltà ed ai dipartimenti, anche le c.d. "macro-aree", prima non esistenti, che costituiscono una struttura intermedia tra i dipartimenti ed il consiglio di amministrazione.

Le facoltà svolgono le stesse funzioni di prima (ovvero prima dell'approvazione della legge n. 240 del 2010) e continuano a disporre di un'assemblea e di un centro di spesa, ciò in violazione della legge n. 240 del 2010 che assegna alle facoltà mere funzioni di coordinamento.

Anche l'art. 12, comma 3, lett. c) dello Statuto nella parte in cui prevede che il Preside è nominato dal Rettore, previa consultazione dell'assemblea di facoltà, è illegittimo in quanto viola l'art. 2, comma 2, lett. f) della legge n. 240 del 2010 il quale non rimette tale potere al Rettore.

L'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto prevede, tra l'altro, che alle sedute del Senato accademico possano partecipare, senza diritto di voto, i Presidi, il direttore della scuola superiore di studi avanzati ed il direttore generale; ciò si pone tuttavia in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 240 del 2010 laddove prevede che, alle sedute del Senato accademico, possano partecipare i soli membri eletti.

Al senato accademico è stato, altresì, attribuito il compito di individuare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie quando tale attribuzione compete per legge al consiglio di amministrazione.

L'art. 33, comma 8, dello statuto prevede poi che i direttori di dipartimento ed i presidi di facoltà in carica alla data di approvazione del nuovo statuto possono essere sottoposti ad

elezioni confermatrice ed, in tal caso, la durata della carica è pari al residuo della durata del mandato precedente; ciò si pone in violazione dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240 del 2010 secondo cui gli organi in carica alla data di approvazione del nuovo statuto rimangono al loro posto fino alla costituzione degli stessi.

Infine, lo statuto è stato approvato oltre i termini previsti dall'art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 240 del 2010 nel senso che doveva essere approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della predetta normativa, superato il quale il Ministero resistente avrebbe dovuto nominare una commissione di esperti incaricati di modificare lo statuto.

Il nuovo statuto è stato approvato in data 26 ottobre 2012 ovvero oltre i 6 mesi previsti dalla normativa primaria tanto che avrebbe dovuto insediarsi la commissione di esperti.

Si è costituita in giudizio l'Università intimata, eccependo dapprima l'inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti non avrebbero dimostrato il danno che subirebbero dalle modifiche statutarie e chiedendone comunque il rigetto perché infondato nel merito.

Con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 6 aprile 2013, i ricorrenti hanno altresì impugnato, per l'annullamento, gli atti con cui sono state indette le elezioni degli organi accademici come il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico, riproponendo le censure avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Con ordinanza n. 1718/2013, è stata accolta la domanda di sospensiva (l'appello cautelare è stato respinto dal Cons. Stato, sez. VI, con ord. n. 1977/2013).

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, anche di replica.

La difesa di parte ricorrente, dopo aver precisato che i proff. Mammarella, Santoro e Rocco hanno revocato il mandato defensionale, ha insistito per l'accoglimento delle impugnative con riferimento ai restanti ricorrenti mentre l'Università resistente ha eccepito altresì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle censure relative all'elettorato attivo del corpo docente; in ogni caso, la difesa dell'Ateneo ha insistito per il rigetto dei gravami.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

1. Va, anzitutto, precisato, con riferimento alla revoca del mandato defensionale da parte dei ricorrenti Mammarella, Santoro e Rocco, che la revoca, al pari della rinuncia al mandato, non determina, ai sensi dell'art. 301, terzo comma, c.p.c., alcun effetto interruttivo sul processo tanto che l'esame della controversia può continuare anche nei loro confronti.

Ed invero, la revoca del mandato *ad litem* da parte del ricorrente non incide sulla prosecuzione del giudizio atteso che, in ossequio al principio della c.d. *perpetuatio* dell'ufficio defensionale consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., fino alla sua sostituzione, il difensore rinunciante (o revocato) conserva lo *ius postulandi* con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del

mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo (cfr, per tutte, TAR Lombardia, Brescia sez. I, 6 febbraio 2007, n. 108).

2. Va, poi, respinta l'eccezione di nullità del mandato defensionale conferito dall'Università resistente a favore dell'avv. Luigi Napolitano in quanto il decreto rettorale di conferimento dell'incarico è stato comunque ratificato dal consiglio di amministrazione in una data successiva (ovvero il 4 giugno 2013), così sanando l'irregolarità derivante dalla previsione contenuta nell'art. 3 dello Statuto secondo cui il conferimento del mandato da parte del Rettore ad avvocati del libero foro è assunta "*previa motivata delibera del Consiglio di amministrazione*".

3. Ancora in via preliminare, il Collegio rileva la infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Università degli studi "La Sapienza", con riferimento al primo motivo di ricorso riguardante i limiti all'elettorato attivo introdotti dall'art. 32, comma 2, del nuovo statuto (nei confronti cioè di coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell'attività di ricerca o che abbiano ricevuto un giudizio negativo nello svolgimento dell'attività didattica).

La questione, dal punto di vista normativo, è già stata affrontata dal TAR Lazio, sez. III, con sentenza n. 2744/2005 le cui argomentazioni sono ampiamente condivise dal Collegio.

In quella sede, si è affermato che la materia dell'elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell'ambito del disposto di cui all'art. 3 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, della normativa citata (sulla connessione tra elettorato passivo e stato giuridico dei professori universitari, vgs anche Corte Cost. 14 maggio 1985, n. 145 e 25 ottobre 1988, n. 990).

4. Quanto al merito, il Collegio ritiene che la censura contenuta nel primo motivo sia fondata.

Anche sul punto, le argomentazioni svolte nella citata sentenza n. 2744/2005 circa il rapporto tra la normativa primaria in tema di *status* dei docenti universitari e l'autonomia statutaria degli Atenei possono essere richiamate in questa sede.

In particolare, è stato richiamato l'art. 6, comma 1, della legge n. 168 del 1989 il quale dispone che "*le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti*" ed il successivo comma 2 della legge citata il quale statuisce che "*nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento*".

In questo quadro, non è revocabile in dubbio che il legislatore abbia voluto, in tal modo, ripartire le competenze normative in materia universitaria tra fonte statale primaria e fonti di autonomia (statuti e regolamenti), nel senso che la legge statale che fissa i limiti dell'autonomia universitaria è tenuta anche ad individuare un'area normativa riservata alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di rango primario, salvo che queste non intendano espressamente innovare nella specifica materia. L'autonomia delle

Università, per quanto ampia possa essere, non può, infatti, mai oltrepassare i confini che la stessa legge statale ha inteso porre alla sua esplicazione.

Per quel che riguarda in particolare la potestà statutaria, che dell'autonomia universitaria costituisce la più tipica e rilevante manifestazione, occorre rilevare come l'art. 16, comma 4, lett. d), della legge n. 168 del 1989, dispone che gli statuti sono tenuti alla "*osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente*".

Sulla base di tali principi, è stato più volte affermato che "*la materia dell'elettorato attivo e passivo a cariche accademiche nell'Università degli studi inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate (docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, personale non docente) e, in quanto tale, è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario*" (CGARS 14 ottobre 1999 n. 564; Cons. Stato 23 settembre 1998 n. 1269 "*Nell'ambito della parziale delegificazione realizzata dall'art. 6 L. 9 maggio 1989 n. 168 in favore dell'autonomia statutaria delle Università degli studi non rientra la materia dell' elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori, per la quale l'art. 16 comma 4, lett. d) stessa legge prevede la riserva di legge in quanto direttamente attinente allo stato giuridico del personale in questione*"; nello stesso senso anche T.A.R. Marche 10 gennaio 2002 n. 5 secondo cui "*nell'ambito della parziale delegificazione realizzata dall' art. 6 L. 9 maggio 1989 n. 168 in favore dell'autonomia statutaria delle Università degli studi non rientra la materia dell' elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori, per la quale l'art. 16 comma 4 lett. d ) stessa legge prevede la riserva di legge in quanto direttamente attinente allo stato giuridico del personale in questione; pertanto, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti lo statuto dell' Università non può discostarsi dalla disciplina di rango primario, che riserva ai docenti a tempo pieno di prima fascia la capacità di assumere la direzione dei Dipartimenti*").

Nessun dubbio, quindi, sussiste sul fatto che la materia dell'elettorato rientri nello stato giuridico del personale.

Ciò posto, si tratta ora di verificare i limiti della stessa legge n. 56 del 2002 di conversione del D.L. n. 8 del 2002 che consente agli Statuti delle Università di intervenire (soltanto) in materia di elettorato attivo e non di quello passivo la cui disciplina è sottratta in maniera assoluta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario (l'art. 4, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002 n. 56, dispone che "*gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia*").

Come esposto nella parte in fatto, l'art. 32, comma 2, lettera a) del nuovo Statuto dell'Ateneo prevede, in particolare, con riferimento ai docenti universitari, che non hanno titolo all'elettorato attivo qualora risultino parzialmente inattivi nell'attività di ricerca ovvero abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica.

Ad avviso del Collegio, come peraltro anticipato in sede di cognizione sommaria, tale previsione risulta irragionevole in quanto ha un effetto sanzionatorio che incide sullo status del docente universitario e che non risulta ammesso anche alla luce di quanto previsto dal citato art. 4, comma 2, del decreto legge n. 8 del 2002.

Ed invero, non può non rilevare come le norme statali che regolano l'elettorato attivo nell'ambito delle competizioni elettorali (cfr art. 2 della legge n. 1058 del 1947) pongono limitazioni a tale diritto solo nei casi più gravi, ovvero in quelli in cui già la legge fa espressamente discendere la perdita di tale diritto (come la condanna per una serie di reati ritenuti gravi ovvero che determinino l'interdizione dai pubblici uffici).

Ciò che si vuole dire è che la limitazione di un diritto che costituisce l'esplicazione di un principio democratico (come l'elezione degli organismi dell'Università) non può essere rimessa all'ampia discrezionalità dell'ente resistente perché, proprio nell'ottica di contemperamento degli opposti interessi (giudizio tipico della discrezionalità), lo *status* di elettore ammette limitazioni solo nei casi più gravi ovvero in quelli che incidano sulla moralità dell'interessato in maniera tale da risultare incompatibile con lo *status* di elettore (di uno *status* cioè che costituisce, come detto, una primaria esplicazione di colui che fa parte di una comunità ispirata a principi democratici, come le Università).

Il limite all'elettorato attivo dei docenti derivante dalla parziale inattività nella ricerca ovvero quando abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica (eventi che, invero, non possono di per sé costituire il fondamento di un giudizio sulla moralità del docente) è peraltro rimesso a giudizi discrezionali dell'Ateneo che, in quanto tali, possono essere opinabili e soggetti a variazioni nel tempo (nel senso che i criteri per giudicare l'attività di ricerca ovvero la didattica possono anche variare nel tempo); tale opinabilità non si presta a costituire un limite immediato e diretto nell'esercizio del diritto di elettorato attivo che, invece, deve essere ancorato a parametri oggettivi (che tengano conto della estrema gravità della condotta, tali da denotare una moralità del docente incompatibile con l'esercizio di tale diritto) e che siano ragionevolmente fissi nel tempo.

I limiti inseriti nel citato art. 32, comma 2, lett. a) del nuovo Statuto dell'Università non rispondono a tali coordinate e, pertanto, per la loro irragionevolezza, vanno dichiarati illegittimi.

5. Ciò posto, può ora passarsi ad esaminare il secondo motivo con cui i ricorrenti lamentano l'illegittimità di ulteriori previsioni contenute nel nuovo Statuto.

Pur tuttavia, prima di entrare nel merito delle doglianze, va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Università resistente secondo cui i ricorrenti non avrebbero interesse a ricorrere con riferimento a tali ulteriori modifiche statutarie contenuto del nuovo Statuto dell'Università.

5.1 L'eccezione, in questa parte, è fondata.

Come esposto nella parte in fatto, si tratta di previsioni (aventi ad oggetto l'istituzione di macro-aree, le competenze del Senato accademico in materia di bilancio, il diritto di partecipazione di docenti non eletti alle sedute del Senato accademico, le modalità di nomina dei presidi di facoltà e di proroga dei direttori di dipartimento e dei presidi di facoltà) in relazione alle quali i ricorrenti non hanno argomentato alcunché in ordine alla concretezza ed attualità della lesione derivante dall'applicazione di tali modifiche statutarie.

Del resto, una posizione qualificata e differenziata non legittima per ciò solo a ricorrere in quanto è necessario che sussista anche un interesse concreto ed attuale il quale, costituendo condizione dell'azione, deve essere verificato dal giudice, di volta in volta, e

non può ritenersi *in re ipsa* nel sol fatto di essere titolari di una posizione qualificata e differenziata (cfr Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5383).

Nel caso di specie, i ricorrenti nulla hanno allegato con riferimento ad una diretta e concreta lesione derivante dalle suddette modifiche statutarie (come, ad esempio, essere membro eletto del senato accademico oppure essere candidato a Preside di una facoltà dell'Ateneo ovvero a direttore di un Dipartimento) tanto che, con riferimento al secondo motivo, deve essere dichiarata *in parte qua* l'inammissibilità delle dedotte censure.

5.2 Solo per completezza, va tuttavia respinto nel merito l'ultima censura (contenuta sempre nel secondo motivo) riguardante la violazione dell'art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 240 del 2010 (ovvero il fatto che lo statuto sarebbe stato approvato oltre i termini ivi previsti) in quanto il Ministero resistente, pur essendo decorso il termine semestrale per l'approvazione dello statuto (decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010), non ha tuttavia provveduto a nominare la commissione di esperti di cui alla norma citata tanto che l'Università resistente non poteva ritenersi esautorato dall'esercizio del potere di approvazione dello Statuto in ragione del semplice decorso del termine indicato nella norma citata.

6. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio va in parte accolto e, per l'effetto, va annullato l'art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto mentre, per il resto, va dichiarato inammissibile.

A sua volta, i motivi aggiunti vanno accolti nella misura in cui le delibere impugnate risultano incompatibili con la declaratoria di illegittimità del predetto art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni affrontate e dell'esito delle impugnative.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così dispone:

- accoglie in parte il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, annulla l'art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto mentre, per il resto, lo dichiara inammissibile;

- accoglie i motivi aggiunti nella misura in cui le delibere impugnate risultano incompatibili con la declaratoria di illegittimità del predetto art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 6 e 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore



Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02/01/2014.